SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CAVIDOTTO INTERRATO AD ALTA TENSIONE IN COMUNE DI ARLUNO

tra

Comune di Arluno, con sede in Arluno, Via [_____], Codice Fiscale [_____], in persona dell'Arch [_____], nato a [_____], domiciliato per l'incarico in Arluno, [_____], che interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica per conto e in rappresentanza del "Comune di Arluno", tale nominato in forza di Decreto Sindacale n. [_____] del [_____] che, in copia conforme, si allega al presente sotto la lettera "A", e in esecuzione:

- della delibera di nomina del Consiglio Comunale n. [_____] del [_____] esecutiva ai sensi di legge, il cui verbale, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- della delibera di nomina della Giunta Comunale n. [_____], esecutiva ai sensi di legge, il cui verbale, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "C",

munito degli occorrenti poteri ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ente nel seguito del presente atto denominato anche "**Comune**";

- da una parte -

e

Data 4 Lombardia S.p.A., con sede in P.zza Eleonora Duse, 2 Milano (MI), capitale sociale di euro 50.000,00, versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale 13222890967, rappresentata dal Sig. Thomas Camille De Colle nato a Èchirolles (Francia) il 29 luglio 1984, codice fiscale DCLTMS84L29Z110P, domiciliato per la carica in P.zza Eleonora Duse, 2 Milano (MI) che sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Head of design & construction South Europe e procuratore speciale della società, munito degli occorrenti poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data del 23 luglio 2024, depositato al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 27 novembre 2024, di seguito indicata anche l' "**Operatore**";

- dall'altra parte -

il Comune e l'Operatore congiuntamente le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**",

PREMESSO CHE

- L'Operatore ha presentato in data 20/12/2024 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (il "**Mase**") istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 relativa al progetto "Campus Data4 (MIL02)" da realizzarsi nel lotto di sua proprietà, sito in Via Pascoli Vittuone (MI). - Proponente: DATA 4 LOMBARDIA S.p.A. - [ID_VIP 13551] (WEB-VIA-VIAVIA100000055) (l'"**Istanza VIA**").
- Il progetto per cui l'Operatore ha richiesto la Valutazione di Impatto Ambientale prevede anche la realizzazione di opere accessorie all'interno del Comune, tra cui la posa in opera di due cavi interrati privati ad Alta Tensione necessari per l'alimentazione elettrica del Data Center (i "**Cavidotti**"), al fine di connetterlo alla Rete di Trasmissione Nazionale di Terna mediante una nuova Stazione Elettrica di Trasformazione per la quale Terna ha chiesto autorizzazione agli enti competenti.
- La nuova Stazione Elettrica di Trasformazione di Terna verrà realizzata nel Comune di Nerviano, a nord del Comune di Vittuone, in prossimità della Cascina Poglianasca.
- In accordo con il Comune e tenendo conto dei vincoli urbanistici, dei sottoservizi esistenti, degli attraversamenti stradali e ferroviari, è stato identificato un tracciato lungo le SP 214, Via Alberto da Giussano e SP 229dir considerato come ottimale per la posa dei due cavi.
- Nell'ambito della conferenza di servizi indetta dal Mase a seguito della presentazione dell'Istanza VIA, quest'ultimo ha chiesto agli enti locali coinvolti, fra cui il Comune, di esprimere i loro pareri.
- Il Comune, con comunicazione COMUNE DI ARLUNO (c_a413) - Codice AOO: A152BB9 - Reg. nr.0008142/2025 del 17/04/2025, che si allega al presente atto sotto la lettera "C", ha espresso parere favorevole con richiesta di modifica del tracciato e di realizzazione di una nuova pista ciclabile quale opera di compensazione ambientale.

- L'Operatore ha provveduto ad aggiornare il progetto del percorso dei Cavidotti, come richiesto dal Comune, e lo ha integrato con le Opere di Compensazione Ambientale (come definite al successivo art. 6) (il "**Progetto Preliminare**") che è stato sottoposto dall'Operatore al Comune in data [●], protocollo [●] e che ha ricevuto approvazione dal Comune in data [●].

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue (l' "**Accordo di Programma**"):

1. PREMESSE

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo di Programma rappresentando il presupposto dello stesso e avendo efficacia vincolante e precettiva al pari di quanto disposto dai seguenti articoli.

2. OGGETTO

L'Accordo di Programma ha per oggetto la definizione degli impegni assunti dalle Parti in relazione ai Cavidotti e alle Opere di Compensazione Ambientale a seguito dell'approvazione del Progetto Preliminare.

3. DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL COMUNE

3.1 Il Comune si impegna a confermare il proprio assenso (i) alla realizzazione, esercizio e manutenzione dei Cavidotti nel proprio territorio, rilasciando parere favorevole nell'ambito della procedura che verrà avviata dinnanzi alla Città Metropolitana di Milano in relazione agli stessi, e (ii) alla realizzazione delle Opere di Compensazione Ambientale.

3.2 Il Comune si impegna sin d'ora a:

(a) emettere tempestivamente tutti gli atti ed i provvedimenti di sua competenza (compresi gli atti di natura concessoria), ivi incluse eventuali dichiarazioni di pubblica utilità e, se del caso, procedure espropriative o procedimenti di occupazione d'urgenza, per consentire all'Operatore di (i) realizzare i Cavidotti e le Opere di Compensazione Ambientale (ii) gestire e manutenere i Cavidotti e le relative opere accessorie e di collegamento alla rete elettrica, ed (iii) effettuare gli studi, i saggi, le verifiche e le analisi prodromiche alla progettazione e realizzazione dei Cavidotti, ivi incluse le opere accessorie e di collegamento alla rete elettrica, e delle Opere di Compensazione Ambientale;

(b) ove se ne verifichi la necessità, costituire sulle aree comunali di sua pertinenza e/o nella sua disponibilità (compresi i relativi sottosuoli), i diritti di superficie e/o gli altri diritti reali o personali di godimento (tra cui le servitù di elettrodotto, cavidotto, accesso, passaggio, nonché ogni altra servitù eventualmente necessaria), per consentire all'Operatore di realizzare, gestire e manutenere i Cavidotti, ivi comprese le opere accessorie e di collegamento alla rete elettrica.

(c) astenersi dal porre in essere atti o comportamenti e/o emettere provvedimenti che: (i) ostacolino l'esecuzione dei lavori volti alla realizzazione dei Cavidotti, nonché l'esercizio e la manutenzione degli stessi, comprese le opere connesse e le relative infrastrutture, (ii) ostacolino o limitino il normale uso, manutenzione ed esercizio dei diritti e delle facoltà in capo all'Operatore ai sensi dell'Accordo di Programma;

(d) acquisire nel proprio patrimonio, a titolo gratuito, i terreni che i terzi proprietari avranno acconsentito a cedere all'Operatore per la realizzazione dei Cavidotti e delle Opere di Compensazione Ambientale;

(e) mettere a disposizione dell'Operatore, a titolo gratuito, i terreni di proprietà comunale o, comunque, nella disponibilità comunale per la realizzazione dei Cavidotti e delle Opere di Compensazione Ambientale;

(f) consentire all'Operatore (i) di accedere ai terreni di proprietà comunale o, comunque, nella disponibilità comunale in anticipo sull'avvio del cantiere per poter effettuare gli opportuni rilievi topografici e/o geotecnici e (ii) di eseguire – a propria cura e spese - le attività di pulizia e rimozione della vegetazione arbustiva spontanea necessaria per accedere alle aree stesse;

(g) nominare un collaudatore, il cui compenso sarà a carico dell'Operatore, che effettui il collaudo delle Opere di Compensazione Ambientale una volta completate e/o in corso di completamento

(h) prendersi carico, anche ai fini della manutenzione e gestione, delle Opere di Compensazione Ambientale, una volta completate e collaudate.

4. IMPEGNI DELL'OPERATORE

4.1 L'Operatore è tenuto all'osservanza delle prescrizioni che il Comune imporrà per la realizzazione dei Cavidotti e per le successive attività di esercizio, manutenzione. in ottemperanza a quanto stabilito dalle autorità competenti al rilascio dei permessi o delle autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dei Cavidotti (le **Autorizzazioni**).

4.2 In particolare, l'Operatore si impegna a:

(a) realizzare le Opere di Compensazione Ambientale, a propria cura e spese, riservandosi qualsivoglia scelta di natura tecnica ed esecutiva in ordine a – a titolo esemplificativo e non esaustivo - progettazione, materiali, mezzi e manodopera, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Resta altresì inteso che le Opere di Compensazione Ambientale saranno gestite dall'Operatore come appalto privato.

(b) durante il periodo di esercizio dei Cavidotti, a svolgere con diligenza le opere di manutenzione delle apparecchiature e delle infrastrutture connesse agli stessi;

(c) cedere al Comune, a titolo gratuito, i terreni di cui al precedente articolo 3.2, lett. (d);

(d) sostenere e/o rimborsare al Comune i costi necessari per acquisire la disponibilità dei terreni di terzi anche mediante dichiarazioni di pubblica utilità e, se del caso, procedure espropriative o procedimenti di occupazione d'urgenza;

4.3 L'Operatore si impegna a proprie spese a collegare alle reti dei pubblici servizi esistenti i dispositivi indicati nel Progetto Preliminare, e conseguenti futuri progetti definitivi ed esecutivi, che ne richiedono connessione (ad esempio i corpi illuminanti), secondo le modalità ed in corrispondenza dei recapiti che verranno indicati dal Gestore dei servizi idrici e dal gestore dell'Illuminazione Pubblica. Nello specifico le spese di allaccio, posa contatore e relativi consumi saranno a carico dell'Operatore sino alla consegna delle Opere di Compensazione Ambientale al Comune.

5. DURATA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

5.1 L'Accordo di Programma è efficace dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata fino al completamento delle Opere di Compensazione Ambientale e relativa consegna al Comune.

5.2 L'Operatore si impegna ad inviare al Comune il progetto definitivo delle Opere di Compensazione Ambientale in tempo utile affinché il Comune possa approvarlo in concomitanza con l'atto di approvazione dell'"Autorizzazione reti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica" da parte della Città Metropolitana di Milano relativa ai Cavidotti.

5.3 L'Operatore si impegna ad inviare al Comune il progetto esecutivo delle Opere di Compensazione Ambientale in tempo utile affinché il Comune possa approvarlo prima del collaudo e messa in esercizio finale dei Cavidotti.

5.4 Le Opere di Compensazione Ambientale verranno realizzate dopo la messa in esercizio dei Cavidotti e saranno completate entro un anno dalla data di collaudo e messa in esercizio dei Cavidotti, salvo richiesta di proroga da parte dell'Operatore, che il Comune non potrà irragionevolmente negare.

6. OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE

6.1 A fronte degli impegni assunti in virtù del presente Accordo di Programma, in coerenza con le finalità dello stesso ed a titolo di riequilibrio e compensazione dell'impatto ambientale dei Cavidotti e delle relative opere accessorie, l'Operatore si impegna ad effettuare le seguenti opere di compensazione ambientale (le "**Opere di Compensazione Ambientale**"):

- realizzare una nuova pista ciclabile a partire dalla rotatoria della Cascina Poglianasca sino alla rotatoria tra le SP239, la SP214, via Santa Caterina da Siena, e connetterla alla pista ciclabile già esistente in via Santa Caterina da Siena;
- sistemare a verde le aree residuali ai margini della pista ciclabile con le modalità necessarie a massimizzare il vantaggio ecosistemico nel bilancio ecologico;
- ripristinare le pavimentazioni e le asfaltature esistenti che verranno danneggiate dalla posa dei Cavidotti;

Il tutto come meglio descritto nei seguenti elaborati grafici del Progetto Preliminare sottoposto dall'Operatore al Comune in data [●] protocollo [●] ed approvato dal Comune in data [●] protocollo [●]:

- 1303004PD0ARCREL20R0-CiclbileArlunoRelDes_251024.pdf
- 13030004PD0GENDIS09R0_CiclabileArluno_20251024 inquadro.pdf
- 13030004PD0GENDIS09R0_CiclabileArluno_20251024 percorso.pdf

6.2 Prima dell'approvazione della successiva fase di progetto definitivo, potranno essere concordate tra l'Operatore e il Comune modifiche di dettaglio delle Opere di Compensazione Ambientale previste per renderle meglio inserite nel contesto e più aderenti alle necessità della comunità locale. Tali modifiche dovranno rispettare i principi di riduzione dell'impatto ambientale complessivo e di aumento del valore biologico delle aree (quali per esempio la de-impermeabilizzazione, l'aumento della biodiversità, la rimozione delle specie alloctone, etc.) richieste in sede di VIA per compensare l'impatto delle opere previste.

6.3 Per la realizzazione delle Opere di Compensazione Ambientale potranno essere rilasciati/perfezionati titoli edilizi separati rispetto a quelli previsti per i Cavidotti nonché per le opere oggetto dell'Istanza VIA.

7. RINUNCIA – RESPONSABILITA'

7.1 A fronte dell'assunzione degli impegni di cui al presente Accordo di Programma e fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6.2, il Comune rinuncia irrevocabilmente e incondizionatamente a ogni pretesa, richiesta, ragione o azione nei confronti dell'Operatore circa l'individuazione di misure di compensazione ambientale, e di qualunque altra norma applicabile in materia, in relazione, dipendenza o connessione con i Cavidotti.

7.2 Il Comune non risponde per fatti inerenti all'esercizio, alla gestione e alla manutenzione dei Cavidotti, salvo che siano allo stesso imputabili direttamente o indirettamente a titolo di dolo o di colpa grave.

8. RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO

8.1 L'Operatore, ai sensi dell'art. 1373, comma 2, del codice civile, potrà recedere dal presente Accordo di Programma in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Comune con un preavviso di 30 (trenta) giorni di calendario rispetto alla data di efficacia del recesso: (i) qualora risultino impediti, in via definitiva, la realizzazione, anche parziale, delle Opere di Compensazione Ambientale, nonché la realizzazione anche parziale, l'esercizio e/o la manutenzione dei Cavidotti, e (ii) in caso di mancato rilascio, o di revoca, con qualunque provvedimento, delle Autorizzazioni per la realizzazione e gestione delle opere di cui all'Istanza VIA.

8.2 Nei casi di cui al comma precedente, la facoltà di recesso si intende prevista e validamente esercitabile senza la prestazione di alcun corrispettivo in favore del Comune ai sensi dell'art. 1373, comma 4, del codice civile, fermo restando (i) il diritto del Comune a trattenere tutte le somme eventualmente versate dall'Operatore ai sensi del precedente art. 6 fino alla data di efficacia del recesso, (ii) l'efficacia delle rinunce del Comune di cui al precedente art. 7.1

9. MODIFICHE E CESSIONE DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA

9.1 Eventuali modificazioni al presente Accordo di Programma dovranno essere concordate tra le Parti e dovranno risultare da atto sottoscritto con le medesime modalità di cui al presente Accordo di Programma.

9.2 Qualora, successivamente alla sottoscrizione del Presente Accordo di Programma, dovessero intervenire modificazioni rilevanti della normativa regionale, nazionale e/o comunitaria o atti amministrativi riguardanti il contenuto dell'Accordo di Programma stesso o incidenti sulle attività dell'Operatore le Parti si impegnano a concordare e modificare, se necessario, i reciproci impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma.

9.3 Il Comune consente all'Operatore di trasferire a terzi soggetti la posizione contrattuale relativa al presente Accordo di Programma, dandone comunicazione al Comune, fermo restando che (i) tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso ogni diritto attribuito al Comune ai sensi del presente Accordo di Programma, e (ii) nei confronti del Comune il terzo designato subentrerà all'Operatore in tutti i rapporti giuridici facenti capo a quest'ultimo ai sensi del presente Accordo di Programma, con totale liberazione dell'Operatore medesimo.

10. NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE

10.1 Per quanto non regolato dal presente Accordo di Programma si intendono richiamate le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto instaurato tra le Parti.

10.2 Ogni eventuale controversia relativa al presente Accordo di Programma in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione e in generale alle obbligazioni in esso previste, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le Parti si impegnano comunque a ricercare, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di **MILANO.**

11. SPESE E ONERI

11.1 Tutte le spese e gli oneri conseguenti al perfezionamento del presente Accordo di Programma per tasse, imposte anche di registrazione e diritti di segreteria sono e saranno a totale ed esclusivo carico dell'Operatore.

12. COMUNICAZIONI

12.1 Tutte le comunicazioni pertinenti e relative al presente Accordo di Programma e alla sua esecuzione si intenderanno validamente effettuate tra le Parti se trasmesse per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata (PEC).

12.2 Ciascuna comunicazione di cui sopra si considererà effettuata alla prima delle seguenti date:

(a) per le comunicazioni PEC, la data indicata sulla notifica dell'avvenuta trasmissione della PEC;

(b) per le comunicazioni tramite raccomandata A.R. la data indicata nella ricevuta di ritorno.

12.3 Le comunicazioni inviate all'Operatore dovranno essere: inviate via PEC all'indirizzo:

[_____] o spedite per raccomandata A.R. [_____].

12.4 Le comunicazioni inviate al Comune dovranno essere inviate via PEC all'indirizzo: **[_____]** o spedite per raccomandata A.R. a **Comune [_____].**

13. CLAUSOLA FINALE

13.1 Le Parti dichiarano e riconoscono di aver liberamente negoziato e concordato tutti gli articoli e le disposizioni del presente Accordo di Programma e concordano pertanto sull'inapplicabilità alla stessa degli artt. 1341, 1342 e 1370 del codice civile.

Il Comune L'Operatore

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Architetto DANIELE DE BETTIN
Sezione A/a 438

Daniele
De Bettin
Architetto